



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165**

CIRCOLARE N. 31

AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

30 giugno 2026

Al DSGA

All'albo on line

Al sito web

Agli Atti

I.C. R. POIDOMANI - Modica
Prot. 0013899 del 17/09/2025
VII (Uscita)

**OGGETTO: FERIE PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO CON
CONTRATTO SINO AL 30 GIUGNO - INDICAZIONI**

Con la presente si chiede al personale in indirizzo di **programmare le ferie per il corrente a.s. 2025/2026 durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e di presentare il piano ferie entro il 30 settembre c.a.**

Si precisa che **in caso di mancata programmazione e fruizione delle ferie, nei periodi sopra indicati, le ferie non fruite non potranno essere oggetto di monetizzazione.**

Di recente l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.16715 del 17 giugno 2024 ha evidenziato quanto segue: *“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita”*, dunque è compito del datore di lavoro invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Inoltre, è ultroneo ricordare che per il lavoratore le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato e che la finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il comma 54 dell'art.1 della Legge n.228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013)

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165**

rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Il comma 55 dell'art.1 della Legge n.229 del 2012 che ha modificato l'art. 5 comma 8 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede: *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

Attualmente l'istituto delle ferie è contrattualmente disciplinato dall'art.35 del CCNL 2019/2021 che stabilisce quanto segue: *“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.*

L'art.38 del CCNL succitato, rubricato “Ferie” ha sostituito l'art.13. comma 15 del CCNL 2006/2009 stabilendo che *“le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*

Nella **DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2 allegata al CCNL 2019/2021** le parti hanno concordato che:

“In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Tenendo conto della premessa normativa sopra delineata, si ribadisce al personale in indirizzo che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche. La mancata presentazione di richiesta di fruizione delle ferie maturate comporterà la decadenza dal diritto sia alla fruizione delle stesse che alla monetizzazione. L'Istituto, cioè, non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Pertanto, come già sopra indicato si invita il suddetto personale a presentare piano di ferie. Per comodità si riporta il calendario con i giorni di sospensione.

CALENDARIO SCOLASTICO 2025/2026	
PRIMO GIORNO DI SCUOLA	Giovedì 11 settembre 2025
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA	Scuola Primaria e Secondaria I grado Martedì 9 giugno 2026
	Scuola Infanzia Martedì 30 giugno 2026
VACANZE DI NATALE	Dal 23.12.2025 al 07.01.2026
VACANZE DI PASQUA	Dal 02.04.2026 al 07.04.2026
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE	Venerdì 24.04.2026 Lunedì 01.06.2026
CHIUSURA SCUOLA PER ORDINANZA SINDACALE	
ALTRE FESTIVITÀ	23 Aprile 2026

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Veronica Veneziano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993